

# RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Fondata da Aurelio Becca e Ugo Natoli*

*Diretta da Umberto Carabelli*

ANNO LXXII

*Trimestrale*

• *aprile-giugno* •

**2/2021**



## Parte I - Dottrina

- *Il tema*

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

a cura di G. Natullo, R. Nunin

contributi di L. Angelini, P. Tomassetti, M. Peruzzi, A. Tampieri,

G. Ludovico, C. Lazzari, M.D. Ferrara

- *Saggi*

V. Speziale *Il licenziamento per g.m.o. dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 59 del 2021*

- *Note e commenti*

M. De Rose *La Filt-Cgil e la difesa dei diritti dei lavoratori del settore della logistica*

- *Problemi di diritto sociale europeo e internazionale*

LO SMART WORKING IN EUROPA: BREVI NOTE DA FRANCIA, OLANDA E SPAGNA

a cura di F. Guarriello, V. Zepilli; contributi di R. Dalmaso, Y. Erkens, J. Cruz Villalón

## Parte II - Giurisprudenza

- *Il caso*

G. Ferraro *I giudici onorari secondo la Corte di Giustizia dell'Ue*

- *Rassegna di giurisprudenza*

E. Raimondi *Le conciliazioni individuali del lavoratore nella giurisprudenza*

- *Note*

M. Talarico *Distacco transnazionale e trasporto su strada* / F. Aiello *La C. cost. sul licenziamento*

*collettivo dopo il Jobs Act* / A. Lassandari *Quando l'algoritmo discrimina* / A. Riccobono

*Sulla qualificazione dei riders* / V. Leccese *Sull'efficacia generale del contratto collettivo aziendale*

## Osservatori online

- *Corte di Giustizia dell'Unione europea*

a cura di R. Nunin

- *Lavoro pubblico*

a cura di P. Saracini

## RGL Giurisprudenza online

- *Approfondimenti*

M. Altamari *Sui contratti a termine nella p.a.* / M. Tufo *Sulla responsabilità datoriale*

*nel mobbing* / M. Salvagni *Interposizione di manodopera e licenziamento giuridicamente*

*inesistente* / S. Assennato *Giurisdizione del lavoro e sindacati militari* / S. Iacobucci

*Reintegrazione e indennità per ferie non godute* / P. Ruffo *Sul licenziamento ritorsivo*



ISSN 0392 - 7229

Tariffa R.O.C. - Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma - € 38.00

# RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*Fondata da Aurelio Becca e Ugo Natoli*

**ANNO LXXII - 2021 - N. 2**

*Trimestrale  
aprile-giugno 2021*

---

**DIRETTA DA**

*Umberto Carabelli*

**COLLEGIO DEI CONDIRETTORI**

*Mariapaola Aimo, Alessandro Bellavista, Olivia Bonardi,  
Andrea Lassandari, Franco Scarpelli, Lorenzo Zoppoli*

**COMITATO DI INDIRIZZO SCIENTIFICO E DI REFERAGGIO**

*Anna Alaimo, Cristina Alessi, Piergiovanni Alleva, Amos Andreoni, Vittorio Angiolini,  
Gian Guido Balandi, Marzia Barbera, Marco Barbieri, Vincenzo Bavaro, Lorenzo Bordogna,  
Franca Borgogelli, Giuseppe Bronzini, Laura Calafà, Piera Campanella, Maria Teresa Carinci,  
Michele Castellano, Pasquale Roberto Chieco, Luigi de Angelis, Alfonsina De Felice,  
Gisella De Simone, Antonio Di Stasi, Marco Esposito, Francesco Fabbri, Vincenzo Ferrante,  
Giuseppe Ferraro, Franco Focareta, Ginevra Galli, Alessandro Garilli, Domenico Garofalo,  
Stefano Giubboni, Donata Gottardi, Enrico Gragnoli, Renato Greco, Fausta Guarriello,  
Daniela Izzi, Carmen La Macchia, Vito Sandro Leccese, Antonio Lo Faro, Piera Loi,  
Massimo Luciani, Luigi Menghini, Gabriella Nicosia, Roberta Nunin, Giovanni Orlandini,  
Massimo Pallini, Paolo Pascucci, Adalberto Perulli, Alberto Piccinini, Valeria Piccone,  
Carla Ponterio, Federico Maria Putaturo, Rita Sanlorenzo, Paola Saracini, Stefania Scarponi,  
Antonino Sgroi, Valerio Speciale, Carla Spinelli, Lucia Tria, Patrizia Tullini, Sergio Vacirca,  
Lucia Valente, Bruno Veneziani, Antonio Viscomi, Roberto Voza*

**COMITATO DI REDAZIONE**

*Andrea Allamprese (caporedattore), Filippo Aiello, Silvio Bologna, Silvia Borelli, Stefano Cairolì,  
Guido Canestri, Marcello D'Aponte, Carlo de Marchis, Madia D'Onghia, Michele Faioli, Lorenzo Fassina,  
Antonio Federici, Lorenzo Giasanti, Maria Giovanna Greco, Alberto Lepore, Antonio Loffredo,  
Marco Lozito, Francesca Malzani, Matteo Maria Mutarelli, Alessandra Raffi, Enrico Raimondi,  
Antonio Giuseppe Recchia, Michelangelo Salvagni, Enrico Maria Terenzio, Laura Torsello*

**DIRETTORE RESPONSABILE**

*Stefano Milani*

**SEGRETERIA DI REDAZIONE**

*Rossella Basile*



**FUTURA**

**PARTE I  
DOTTRINA**

IL TEMA

Salute e sicurezza sul lavoro

*Health and safety at work*

*A cura di Gaetano Natullo e Roberta Nunin*

*Gaetano Natullo, Roberta Nunin*

Introduzione. La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro  
alla luce delle sfide del prossimo futuro

*Introduction. Protecting health and safety at work in the light of the challenges  
of the near future*

135

*Luciano Angelini*

La *multilevel governance* dei sistemi di prevenzione  
della salute e sicurezza dei lavoratori

*The multilevel governance of the systems for workers' health and safety prevention*

142

*Paolo Tomassetti*

Ambiente di lavoro e di vita: fonti regolative e standard di prevenzione

*Work and life environment: regulatory sources and prevention standards*

160

*Marco Peruzzi*

Nuove tecnologie e salute dei lavoratori

*New technologies and health at work*

179

*Alberto Tampieri*

Legislazione dell'emergenza sanitaria e sicurezza del lavoro.

Verso una nuova configurazione della tutela della salute

come bene collettivo

*Health emergency and work safety legislation. Towards a new configuration  
of health protection as a collective good*

191

*Paolo Tomassetti* (\*)

**AMBIENTE DI LAVORO E DI VITA:  
FONTI REGOLATIVE E STANDARD DI PREVENZIONE (\*\*)**

SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Tutela della salute e dell'ambiente. — 3. Seveso: lo spartiacque. — 4. *Segue*: il conflitto tra lavoro e ambiente. — 5. Prime forme di disciplina integrata del rischio ambientale. — 6. Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata. — 7. Dal Rls al Rlsa. — 8. Rilettura dell'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale: potenzialità e limiti della proposta. — 9. *Segue*: percorsi volontaristici. — 10. Prospettive.

1. — *Premessa* — Se si guarda al tradizionale approccio attraverso cui la relazione tra ambiente e lavoro è stata studiata dai lavoratori, ci s'imbatte in un percorso di ricerca prevalentemente a senso unico, orientato all'analisi delle norme tese a prevenire e rimuovere i rischi connessi all'esposizione dei lavoratori alle condizioni insalubri derivanti dal contesto ambientale in cui la prestazione viene resa. La progressiva estensione del campo di applicazione dell'obbligo di sicurezza a opera della dottrina e della giurisprudenza (1), che ha ampliato la tutela alle categorie di lavoratori non standard e ai soggetti terzi, non ha modificato questo stato di cose: il presidio giuslavoristico del diritto alla salute passa dalla tutela dell'ambiente di lavoro, segnando un confine netto rispetto alla giurisdizione del diritto ambientale, nonostante i principi su cui si fondano i due apparati normativi siano «sostanzialmente analoghi e convergenti» (2). Con un riflesso inevitabile di questa cesura sul piano dei rispettivi settori disciplinari (3), tanto da aver portato autorevole dottrina a escludere la materia della salute e della sicu-

---

(\*) Marie Sklodowska-Curie Research Fellow, Centre de droit social, Università di Aix-Marseille.

(\*\*) La realizzazione di questo articolo ha beneficiato dei fondi dell'Unione europea nell'ambito del programma quadro per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, Marie Sklodowska-Curie, grant agreement n. 101025998.

(1) Malzani 2014.

(2) Pascucci 2013, 15.

(3) Doorey 2015, 5.

rezza sul lavoro dallo statuto epistemico del diritto ambientale (4). E ciò in ragione del fatto che la concezione sistemica di ambiente male si attaglia alla realtà del lavoro, caratterizzata da un'unità di luogo confinata il cui carattere artificiale, limitato e separato rispetto all'ecosistema in cui si inserisce giustificerebbe una tutela differenziata del suo oggetto sul piano del diritto positivo.

Questa impostazione è entrata in crisi a fronte delle trasformazioni che hanno investito il capitalismo industriale nell'ultimo ventennio e che la pandemia da Covid-19 ha solo contribuito ad accelerare. Rapida e intensa è stata l'evoluzione dell'idea di impresa e lavoro. Accade il processo opposto a quello di fine Settecento, quando il tessuto produttivo passava rapidamente dalla fabbrica «disseminata» alla fabbrica «accentrata» (5). Se nel passato i soggetti esposti al rischio erano i lavoratori dell'impresa, sviluppo tecnologico e destrutturazione dei confini fisici della produzione capitalistica hanno comportato che siano «sempre più frequenti i casi nei quali il rischio è esteso alle popolazioni civili» (6). Non solo. La crisi epidemiologica ha palesato ciò che fino a ieri era rimasto nella latenza: i rischi generici derivanti dall'ambiente naturale, i quali fuoriescono dalla sfera di controllo della singola impresa, possono penetrare nell'organizzazione aziendale ed essere aggravati dall'occasione di lavoro, la quale può diventare a sua volta moltiplicatore di rischio (7). In questo scenario, si modifica l'idea che «quel che accade nell'ambiente di lavoro interno influisce profondamente sull'ambiente esterno» (8): dentro ciò che nel Novecento avevamo qualificato in termini di «ambiente esterno», non vi sono più soltanto le meraviglie della natura, le opere civili dell'uomo e i suoi ambienti di vita; ci sono lavoratori, imprese e altri luoghi di lavoro dispersi al di fuori dei confini della fabbrica.

Comprensibilmente, ben prima che il Covid-19 concretizzasse gli scenari apocalittici della «società del rischio» (9) e del «Prometeo liberato» (10), la dottrina giuslavoristica ha avvertito l'esigenza di una «riconsiderazione sistemica delle questioni ambientali», resasi tanto più impellente nel momento in cui «nelle moderne società complesse e integrate ha sempre meno senso distinguere rigidamente gli ambienti di vita e gli ambienti di lavoro, così

---

(4) Caravita 2005, 25.

(5) Gaeta 2013, 12.

(6) Loy 2007, 53.

(7) Lazzari 2020, 139.

(8) Barbera 2007, 6.

(9) Beck 2000.

(10) Jonas 1990.

come la salute dei lavoratori da quella dei cittadini» (11). Parallelamente, nel campo del diritto ambientale si prospetta un'idea nuova di sviluppo sostenibile, che postula un'istanza normativa di progresso volta non solo a contemperare la libera iniziativa economica con la preservazione dell'ambiente per le generazioni future, quanto a coltivare spazi di integrazione e convergenza tra interessi meritevoli di tutela verso un interesse generale che coincide con il parametro della qualità della vita. Al punto che la difesa dell'ambiente dovrebbe implicare non più soltanto la composizione con altri interessi, ma la loro stessa trasformazione (12). Con la conseguenza che in un lontano futuro si potrebbe assistere al tramonto del diritto ambientale come disciplina, «perché lo studio dell'ambiente diventerà semplicemente lo studio sull'evoluzione dei sistemi sociali, economici e quindi giuridici» (13).

2. — *Tutela della salute e dell'ambiente* — Nonostante l'atteggiamento controverso che sulla questione ambientale il sindacato aveva mostrato dal secondo dopoguerra, la dottrina civil-costituzionalista italiana non mancò di denunciare l'insufficienza dell'impegno dei singoli per la tutela dell'ambiente, ricomprendendo nel novero degli interventi dei gruppi il contributo potenziale delle rappresentanze dei lavoratori. Decisivo in tal senso appariva lo schema dell'art. 9, della l. 20 maggio 1970, n. 300 (14), comprensivo della legittimazione ad agire per l'inibitoria di attività nocive alla salute dei lavoratori, dall'esercizio della quale avrebbero potuto trarre beneficio «anche gli abitanti dell'ambiente circostante» (15). Gli argomenti in favore di tale tesi riposavano sulla convinzione che la disposizione statutaria rappresentasse una concretizzazione del diritto alla salute *ex* art. 32 Cost., quale situazione giuridica che «preesiste alla costituzione del rapporto di lavoro e che certamente non può ivi esaurirsi» (16). Sicché la qualifica di lavoratore di cui all'art. 9 dello Statuto, oltre a riguardare «il soggetto sotto il profilo del rapporto contrattuale», costituirebbe il criterio di identificazione delle comunità che «“vivono” quella particolare connotazione spaziale che è l'ambiente di lavoro». Con la conseguenza che la tutela statutaria avrebbe dovuto riconoscersi anche in favore dei soggetti ricompresi «in un ambiente territoriale su cui può riflettersi in pregiudizio della salute l'attività del-

---

(11) Pascucci 2013, 16. In termini pressoché analoghi, cfr.: Buoso 2020, *passim*; Tullini 2012, 168; Nunin 2001; Del Punta 1999, 160.

(12) Rossi 2015, 3.

(13) *Ivi*, 7.

(14) Lipari *et al.* 1974, 80.

(15) Patti 1979, 132.

(16) Lipari *et al.* 1974, 81.

l'impresa (si pensi, ad esempio, agli abitanti della zona industriale di una grossa metropoli)» (17).

Queste acquisizioni rimasero sostanzialmente neglette nel dibattito giu-  
slavoristico, pur ponendosi in continuità con gli orientamenti della dottrina  
del tempo che, sul piano della sistemazione teorica della materia, indirizza-  
va i propri sforzi al superamento della contrapposizione tra la teoria con-  
trattualista e quella costituzionalista (18). Sotto il profilo sistematico, l'art. 9  
dello Statuto contribuì al superamento di una dimensione puramente indi-  
viduale dell'apparato prevenzionistico (19), basata al massimo sul rifiuto  
della prestazione in ambiente nocivo, rendendo in tal modo possibile «una  
maggiore saldatura tra soggetto e oggetto, tra il lavoratore e il suo ambi-  
ente, fra la conoscenza dei fattori morbigeni e l'azione per rimuoverli» (20). È  
in virtù di tale presupposto che il collegamento tra articolo 9 St. lav., arti-  
colo 2087 c.c. e articoli 32 e 41 Cost. consentirà alla magistratura di porre a  
carico del datore di lavoro non solo l'obbligo positivo di adottare le misure  
di sicurezza, ma anche quello negativo di astenersi da ogni iniziativa che  
potesse risultare pregiudizievole per la salute del prestatore di lavoro (21),  
rappresentando uno strumento di potenziale pressione per la concreta ado-  
zione delle misure necessarie a garantire la salute del lavoratore-cittadino, al  
punto tale da realizzare una redistribuzione dei poteri proprietari e mettere  
in discussione il paradigma dominicale classico (22).

Se lo Statuto dei lavoratori consegnava al sindacato un apparato giuridi-  
co-istituzionale per incidere con maggiore forza sulle politiche ambientali  
aziendali, il modello di rappresentanza prefigurato dall'art. 9 fu presto dere-  
littito e consegnato alla storia: investito dall'opera normalizzatrice della giu-  
risprudenza e della contrattazione collettiva, finì per essere fagocitato dal-  
l'azione delle rappresentanze sindacali previste dall'art. 19 della stessa legge  
e dall'utilizzo dei relativi mezzi di conflitto (23). La breve ma intensa espe-  
rienza di contrattazione delle condizioni ambientali del lavoro, che coin-  
volse migliaia di lavoratori tra l'autunno caldo e i primi anni settanta, oltre  
a ridurre sensibilmente la nocività nelle fabbriche, costituì uno straordina-  
rio percorso di partecipazione a una progettazione più sostenibile della

---

(17) *Ibidem.*

(18) Smuraglia 1974; Montuschi 1976.

(19) Balandi 1990.

(20) Berlinguer 1970, 45.

(21) Del Punta 2006, par. 4.

(22) Quarta 2016, 191.

(23) Biagi 1991, 130.

produzione (24). Al tempo stesso, l'aver spalancato la porta alle più tradizionali forme di autotutela non solo limitò il ricorso ad altri mezzi di composizione dei molteplici interessi implicati nel rapporto tra lavoro e ambiente dentro e fuori gli stabilimenti, ma finì per condizionare l'effettività dell'art. 9 alla variabile del potere sindacale (25), che nel corso degli anni divenne via via più diseguale.

Sporadiche e a macchia di leopardo rimasero le vertenze sindacali rivolte alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente (26). Nel 1972 Cgil, Cisl e Uil di Cremona si opposero all'ampliamento dell'impianto dell'Amoco: la raffineria di petrolio divenuta proprietà della Tamoil. Nonostante la crisi occupazionale che seguì gli scandali sull'inquinamento del polo petrolchimico del siracusano, nel 1973 i lavoratori e la cittadinanza di Augusta, Priolo e Melilli si coalizzarono per promuovere i primi accertamenti giudiziari sulle aziende del complesso industriale. Al 1974 risale la riunione sindacale in cui venne per la prima volta esplicitata la pericolosità della sostanza lavorata in alcuni stabilimenti del Petrolchimico di Marghera per le popolazioni delle zone limitrofe. Poco o null'altro si rinviene nella storiografia del movimento sindacale in questa fase storica, nella quale fece scuola la dispensa dei sindacati metalmeccanici sull'ambiente di lavoro (27), tutta incentrata sulla rimozione dei fattori nocivi per la salute dei lavoratori all'interno della fabbrica.

3. — *Seveso: lo spartiacque* — Il disastro dell'Icmesa di Seveso del 10 luglio 1976 fu il primo episodio della storia italiana in cui il rischio ambientale palesò il suo potenziale distruttivo e insieme i limiti dei presidi normativi più tradizionali della salute. La drammaticità di quell'evento segnò lo spartiacque tra due momenti: quello in cui centrale era la questione della salute dei lavoratori nella fabbrica, e quello nel quale la dimensione pubblicistica del problema «salute e lavoro» si allarga a uno scenario più ampio, in cui la nocività è subita dall'ambiente e dalle comunità circostanti l'insediamento industriale (28). Con il disastro ambientale di Seveso, cui seguì di lì a poco quello della Anic (Enichem) di Manfredonia (26 settembre 1976), si sgretolò non solo una convinzione popolare, ma una *forma mentis* che caratterizzava l'atteggiamento dei sindacati, della politica e della magistratura (29).

---

(24) Montuschi 1976, 43-45. Per una rilettura e attualizzazione della tesi di Montuschi sull'art. 9, cfr. Pascucci 2020, *passim*.

(25) Montuschi 1976, 144.

(26) Per i riferimenti bibliografici sul punto, si rimanda a Tomassetti 2018, 74 ss.

(27) Fim, Fiom, Uilm, *L'ambiente di lavoro*, 1971.

(28) Falasca 2006, 61.

(29) Luzzi 2006, 148; Penelope 2006, 36; Centemeri 2006.

Sulla scorta della drammatica esperienza di Seveso, numerose convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro introdurranno specifici standard sul rapporto tra salute e sicurezza dei lavoratori e protezione dell'ambiente naturale (30). Pur senza spingersi oltre la dimensione emergenziale legata ai cd. incidenti maggiori, salubrità dell'ambiente di lavoro e tutela ambientale verranno considerate, in questo ambito di *policy making*, «due facce di una stessa medaglia» (31). Le istituzioni comunitarie, invece, opteranno per una scelta di politica legislativa più articolata. Se originariamente la distinzione tra ambiente di lavoro e ambiente in generale neppure esisteva in seno alla politica ambientale comunitaria (32), il disastro di Seveso comportò un aggiustamento della legislazione europea in una duplice direzione: da un lato, promuovendo l'adozione di specifici standard di prevenzione rivolti ai settori esposti ai rischi ambientali maggiori; dall'altro, determinando una divaricazione del regime di tutela dell'ambiente di lavoro da quello concernente l'ambiente naturale. Mentre la Direttiva n. 82/501/Cee (cd. Seveso I) fu esemplificativa del primo orientamento (33), laddove nei *consideranda* pose in rilievo gli obiettivi di una politica ecologica della Comunità, la Direttiva n. 89/391/Cee fu figlia del secondo indirizzo (34), che scaturì da una precisa decisione adottata tra il 1984 e il 1985, quando una conferenza intergovernativa preparò l'emendamento del Trattato Cee e l'originale concetto omnicomprensivo di ambiente non venne portato avanti, sicché le questioni nucleari e quelle riguardanti l'ambiente di lavoro vennero espunte dalla politica ambientale comunitaria (35).

4. — Segue: *il conflitto tra lavoro e ambiente* — Sul piano dell'ordinamento interno, la materializzazione dell'interesse all'ambiente inteso nel significato unitario del termine non fu neutrale per il diritto e la rappresentanza del lavoro. A partire dalla storica sentenza della Cassazione sul caso della Icmesa (36), iniziò a consolidarsi un orientamento che, una volta ricostruita in via interpretativa la rilevanza costituzionale del bene ambiente come diritto soggettivo assoluto (37), portò alla elaborazione della nozione di reato per

---

(30) Ilo 2018, cap. 3.

(31) Kohler 2015; Nunin 2001, 1182.

(32) Krämer 2002, 67.

(33) Buoso 2020, 123.

(34) Biagi 1991; Caruso 1997.

(35) Krämer 2008, 61.

(36) Cass. n. 112/1986, S. pen.

(37) Cass. 6.10.1979, n. 5172, S.U.; C. cost. 30.12.1987, n. 641; C. cost. 28.5.1987, n. 210.

disastro ambientale ai sensi dell'art. 434 c.p. Sull'onda della tragica vicenda di Seveso, venne promulgata la l. 10 maggio 1976, n. 319, che per la prima volta impose limiti e valori soglia alle emissioni inquinanti. L'incremento dei costi che ne conseguì favorì le attività industriali tecnologicamente più avanzate, spingendo le aziende meno competitive a eludere l'applicazione degli standard ambientali di nuova generazione, a ridurre l'occupazione per sostenere gli investimenti in tecnologie antinquinamento e a delocalizzare le fasi produttive più inquinanti. Due anni più tardi venne varata la riforma del sistema sanitario (38), la quale diede luogo a una mescolanza artificiale tra tutela dell'ambiente di vita e tutela della salute sul lavoro, rendendo tuttavia evidenti, in una sorta di «perversa circolarità», non solo la scarsissima operatività del sistema ispettivo di vigilanza (39), ma anche l'atteggiamento controverso delle organizzazioni sindacali.

Anziché convergere verso un disegno unitario di sviluppo sostenibile, agli inizi degli anni ottanta le contraddizioni latenti tra questione sociale e questione ambientale vennero rapidamente al pettine, tramutandosi in un conflitto drammatico tra due culture che apparivano, al tempo, inconciliabili: quella industrialista, appoggiata dal movimento sindacale, e quella ambientalista. Il coinvolgimento sindacale nel governo delle politiche ambientali, che in un certo senso tradiva l'impostazione pluralista dell'art. 9, in questa fase di ristagno fu foriero di conflitti interni alla base associativa del sindacato, alimentando divisioni che indebolirono la capacità dell'autonomia collettiva di trovare mediazioni sostenibili, in un momento in cui le aziende potevano far leva sul ricatto occupazionale per vanificare le conquiste già strappate o impedire la riapertura delle vertenze (40). Emblematica fu la vicenda della Montedison e quella dell'Acna (41), dove la sensibilità e le denunce dei singoli lavoratori verso la tutela della salute e dell'ambiente dentro e fuori la fabbrica finirono per scontrarsi con gli interessi della produzione e con la posizione «troppo dolce» del sindacato (42).

5. — *Prime forme di disciplina integrata del rischio ambientale* — Un po' per ragioni di opportunità politica, un po' «per consapevolezze gradualmente acquisite», scrive Giugni, «a partire dagli anni ottanta i programmi socialdemocratici si aprono ad accogliere i temi dello sviluppo sostenibile». Si

---

(38) L. 23 dicembre 1978, n. 833.

(39) Nunin 2001, 1186.

(40) Rischio anticipato da Montuschi (1976, 155).

(41) Luzzi 2006, 126 ss.

(42) Nebbia 1994, par. 17.

trattava di «un ambientalismo in versione moderata, naturalmente, in nulla indulgente verso interpretazioni e velleità di marcia a ritroso nell'evoluzione dei modi di vita». Ma nondimeno la tutela dell'ambiente entrava nell'agenda delle relazioni industriali come tema che si poneva a fianco dei «progetti di civiltà del benessere» (43). L'eredità delle vertenze contro la produzione tayloristica favorì la maturazione delle relazioni industriali verso percorsi di maggiore partecipazione, contribuendo all'accelerazione dei processi di ristrutturazione tecnologica e organizzativa (44). Nei settori maggiormente esposti alla legislazione ambientale, la cooperazione tra sindacato e azienda si concretizzò nella definizione congiunta delle politiche per il contenimento dell'impatto della produzione sull'ambiente e sulle comunità.

Il disastro di Černobyl' del 26 aprile 1986 e il conseguente referendum sul nucleare riportarono al centro del confronto politico-sindacale il tema del cd. ambiente esterno, in considerazione dello schierarsi di numerosi rappresentanti del mondo del lavoro contro quella scelta energetica (45). I disastri ambientali susseguitisi tra gli anni ottanta e gli anni novanta favorirono dinamiche ricostruttive maggiormente inclini a presidiare il pilastro ambientale dello sviluppo, in parallelo a interventi dell'autonomia collettiva orientati a un più ragionevole bilanciamento tra razionalità economica, salvaguardia occupazionale e tutela dell'ambiente (46). In particolare, saranno alcune esperienze di relazioni industriali partecipative a sperimentare forme di disciplina integrata del rischio ambientale (47), producendo standard di nuova generazione riguardanti il rapporto fabbrica-territorio, l'uso efficiente delle risorse e i sistemi di qualificazione delle imprese nell'ottica della prevenzione dei disastri naturali e ambientali (48): in molti casi si trattava di accordi prelegislativi o mere dichiarazioni di intenti, che testimoniavano comunque buon senso e lungimiranza, impegnando l'azienda a un comportamento concordato con il sindacato e controllato dal sindacato.

6. — *Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata* — Gli sviluppi positivi registrati sul piano dell'ordinamento intersindacale non trovarono ri-

---

(43) Giugni 1996, 25.

(44) Regini 1995, 125.

(45) Battaglini 2010, 129.

(46) Tiraboschi 2014, 601.

(47) Cfr., ad esempio, il Protocollo del Ccnl chimici Eni su «Salute, sicurezza e ambiente» del 1° dicembre 1986 e il Verbale di accordo Enimont-Fulcr in tema di ambiente del 5 maggio 1989.

(48) Tiraboschi 2014, 603; Falasca 2006, 73-75.

scontri su quello legislativo. Sebbene la riforma sanitaria del 1978 indicasse tra i suoi obiettivi «la promozione e la salvaguardia della salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro» (49), il referendum indetto con d.P.R. 25 febbraio 1993 abrogherà l'art. 20, c. 1, lett. *a* e *c*, limitatamente ai termini «di vita e». Nel decretare il sostanziale fallimento del disegno originario della l. n. 833/1978, tale intervento si rivelò prodromico alla successiva legislazione antinfortunistica, la quale replicò nell'ordinamento interno lo schema binario adottato dal legislatore comunitario: tutela dell'ambiente di lavoro da un lato; tutela dell'ambiente naturale dall'altro; con la sola eccezione delle normative speciali applicabili ai settori industriali esposti ai rischi maggiori.

La Direttiva quadro ha rappresentato una vera e propria «rivoluzione copernicana» in quanto a tecniche di prevenzione (50), segnando il passaggio da una visione conflittuale della nocività in fabbrica alla partecipazione specializzata (51): il motto «torniamo allo Statuto» che ne scaturì avrebbe significato «una scelta di progresso», rispetto alla quale parte della dottrina ritenne non necessario adottare alcun provvedimento particolare che non fosse «lo sganciamento sul piano interpretativo» delle rappresentanze di cui all'art. 9 dalle Rsa (52). Con il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, lo sganciamento avvenne, ma non recuperando il modello statutario, bensì istituendo la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) (53). Si trattò di una decisione che, per taluni, implicò l'abrogazione implicita dell'art. 9 (54), stante la sostanziale sovrapposizione dell'ambito di competenza assegnato alle Rls rispetto allo schema prefigurato dalla disciplina statutaria. Ma in realtà il recepimento della direttiva comportò nulla più che la istituzionalizzazione di una delle molteplici modalità di concretizzazione dell'art. 9 che, al pari della norma di chiusura del sistema prevenzionistico (art. 2087 c.c.), continuava a porsi in un rapporto di *genus ad speciem* rispetto alla normativa speciale per quanto attiene i profili collettivi di presidio della salute azionabili tanto in sede promozionale che giudiziale (55). Con la sola, rilevante differenza che al modello volontaristico e plurale dello Statuto, rivolto alle rappresentanze dei lavoratori in quanto espressione di «comunità di rischio» liberamente determinate (56), veniva

---

(49) L. n. 833/1978, art. 2, n. 5.

(50) Natullo 2015, par. 1.

(51) Biagi 1991, 131.

(52) Biagi 1991, 132.

(53) Natullo 1997, 205, e, di recente, Angelini 2020.

(54) Galantino 1996, 34; Zoli 2000, 622; Natullo 2010, 44; Pascucci 2011, 663.

(55) Zoppoli 2013, 15 ss.

(56) Lai 2017, 35.

ad affiancarsi la disciplina obbligatoria di derivazione comunitaria, indirizzata a garantire prerogative di rappresentanza e standard di tutela indefettibili.

Nonostante la sovrapposizione funzionale tra i due modelli di rappresentanza, insomma, i diritti riconosciuti dall'art. 9 furono rafforzati attraverso lo sviluppo di obblighi di formazione, informazione, consultazione e partecipazione (57), contribuendo a investire l'impresa di forti pressioni regolative e di una «intensa sollecitazione ad autoregolarsi e migliorarsi continuamente – col contributo di tutti gli attori, lavoratori compresi – sotto il profilo della tutela ambientale, sviluppando un incessante movimento di rigenerazione interna» (58). Purtroppo, malgrado il passaggio a un disegno di tutela olistico e partecipativo, la salvaguardia ambientale restava «un benefico effetto “preterintenzionale” della messa a regime dell'ambiente interno» (59), continuando peraltro a riscontrarsi tutti i limiti di un sistema di tutele evoluto sotto il profilo formale, ma «poco incline ad accogliere una nozione ampia, dinamica e articolata di rischio, ancora troppo sbilanciato sul profilo della *safety* (sicurezza dei lavoratori) rispetto alla *security* (sicurezza dell'azienda e del territorio)» (60).

7. — *Dal Rls al Rlsa* — Mentre il d.lgs. n. 626/1994 si mostrò neutrale rispetto ai contenuti contrattuali in materia di gestione integrata dei rischi ambientali (61), il legislatore del cd. Testo Unico (62), nel disciplinare gli spazi di competenza dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, legittimò le acquisizioni dell'autonomia collettiva (63) che, in diversi settori produttivi, aveva provveduto ad assegnare prerogative aggiuntive agli Rls in risposta all'esigenza avvertita da talune aziende di integrare le politiche di tutela del lavoro e dell'ambiente, al punto da mutare la stessa denominazione dell'organismo di rappresentanza legale (dal Rls, al rappresentante dei lavoratori per la salute, la sicurezza e l'ambiente: cd. Rlsa). L'attribuzione per via contrattuale ai Rlsa di specifiche prerogative consultive, informative e formative in materia di politiche e investimenti ambientali, conversione sostenibile degli ambienti di lavoro, dei prodotti e dei processi produttivi, di rapporti con territorio, cittadinanza e autonomie locali (64), si presenta come lo sviluppo più

---

(57) Ales 2011, 59 e 67.

(58) Del Punta 1999, 155.

(59) Del Punta 1999, 159.

(60) Tiraboschi 2014, 595.

(61) Campanella 2007.

(62) D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

(63) Natullo 2012, 14.

(64) Significative in tal senso sono le esperienze maturate nei settori cemento,

promettente nella prospettiva dell'analisi qui proposta. Altrettanto promettente è il fatto che questi organismi interagiscano e coordinino le proprie azioni con le altre istituzioni del sistema di relazioni industriali: orizzontalmente, con le Rsu e, verticalmente, in relazione alle attività dei comitati bilaterali di settore le cui competenze oramai spaziano da generici impegni consultivi in materia di politiche ambientali, ad aspetti più concreti legati ai rapporti col territorio, alle conseguenze sociali delle dismissioni degli impianti, all'utilizzo di materiali più sostenibili nel ciclo produttivo, alle misure di risparmio energetico con riguardo agli effetti indotti sull'occupazione.

Simili sviluppi si pongono in linea di continuità con la definizione di prevenzione adottata dal Testo Unico, la quale identifica «il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno» (65). Lo stesso d.lgs. n. 81/2008, all'art. 18, c. 1, lett. *g*, prevede l'obbligo di «prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio». In entrambe queste disposizioni si evince come la dimensione pubblicistica dell'apparato prevenzionistico in materia di salute e sicurezza non si limiti alla prevenzione dei rischi che incombono sul prestatore di lavoro, ma estenda la propria portata ai problemi legati all'impatto ambientale delle attività produttive e alla tutela dell'ecosistema nel quale l'impresa opera (66). Puntualmente, la migliore dottrina ha rilevato nel dato letterale della nozione di prevenzione come essa implichi un'inedita sottolineatura della «correlazione tra dentro e fuori, ambiente di lavoro e ambiente esterno, diritti dei lavoratori e dei cittadini» (67), ovvero come essa imponga al datore di lavoro di evitare la esternalizzazione dei rischi ambientali dell'impresa, scaricando sull'ambiente nocività o pericoli dell'attività produttiva (68).

8. — *Rilettura dell'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale: potenzialità e limiti della proposta* — Un rilievo critico che viene mosso alle letture integrative della tutela dell'ambiente di lavoro nel quadro della più ampia tutela ambientale è dato dalla mancanza di solidi appigli normativi che ne giustifi-

---

energia e petrolio, chimico-farmaceutico, elettrico, gomma-plastica, legno e arredo, servizi ambientali.

(65) D.lgs. n. 81/2008, art. 2, c. 1, let. *n*.

(66) In argomento, di recente, è intervenuta anche Buoso 2020, spec. 123 ss.

(67) Tullini 2012, 168-169, e, sulla stessa linea, Pascucci 2019, 55-56.

(68) Focareta 1995, 9, e Ceglie 2007, 579.

chino la tenuta sul piano del diritto positivo. L'obiezione è almeno in parte fondata se si considera che, salvo le rilevanti eccezioni appena discusse, il regime normativo in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro si presenta «tuttora limitato, in puro stile fordista, dai confini fisici dell'impresa» (69). Si ritiene prematura, in aggiunta, una rilettura dell'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità ambientale, posto che ciò comporterebbe una dilatazione non controllabile della responsabilità datoriale (70). Ma si tratta, in entrambi i casi, di un difetto di prospettiva. L'articolazione soggettiva dei rischi ambientali connessi all'organizzazione della produzione e del lavoro può essere ordinata per cerchi concentrici, la cui ampiezza cresce in proporzione all'ampliarsi della nocività degli eventi considerati: dal cerchio più stretto delle condizioni ambientali nocive per la salute dei lavoratori collocati nell'ambiente di lavoro fisicamente delimitato, a quello più ampio degli eventi la cui nocività, pur promanando da uno specifico contesto organizzativo, si estende all'ambiente circostante, alle popolazioni, ad altre imprese, ad altri lavoratori. La natura del rischio ambientale considerato, in questa prospettiva, resta sempre professionale. In quanto endogeno all'organizzazione produttiva a cui è causalmente collegato, quel rischio non può che ricadere nella sfera dell'obbligazione di sicurezza e degli obblighi di prevenzione a essa connaturati: ciò che cambia è la portata della nocività che può originare ed estendersi ben oltre l'ambiente di lavoro, accreditando l'idea per cui «il sistema di prevenzione aziendale dei rischi lavorativi» sia uno «strumento irrinunciabile per la implementazione di una seria politica ambientale dell'impresa» (71).

Questa impostazione trova riscontro nella recente evoluzione normativa in materia di reati ambientali. Con la l. 22 maggio 2015, n. 68, il legislatore è intervenuto a disciplinare in modo organico la repressione di fenomeni gravi di aggressione all'ambiente che la riconduzione all'ipotesi di disastro innominato di cui all'art. 434 c.p. costringeva entro un perimetro di risposta punitiva per molti aspetti inadeguato (72). Recependo l'indirizzo della Direttiva n. 2008/99/Ce, la nuova normativa integra il codice penale con disposizioni dirette a punire specifiche categorie di reati ambientali (73). Se fino alla riforma «la causazione di una contaminazione era punita solo se pericolosa per la pubblica incolumità» (74), oggi l'inquinamento o il disastro ambientale sono reati puniti a prescindere da un pericolo nei con-

---

(69) Caruso *et al.* 2020, 37.

(70) Boscati 2020, 10-11.

(71) Pascucci 2019, 56.

(72) C. cost. 1.8.2008, n. 327.

(73) Dall'art. 452-*bis* c.p. all'art. 452-*septies* c.p.

(74) Masera 2015, 2.

fronti di interessi ulteriori. Nel segnare una «netta discontinuità rispetto all'assetto previgente del diritto penale ambientale» (75), quando la tutela dell'ambiente ruotava attorno a fattispecie contravvenzionali di condotta, le nuove disposizioni configurano un reato d'evento: a essere punita è la causazione di un pregiudizio per l'ambiente in quanto tale (76). La nuova fattispecie delinea, in altre parole, ipotesi di reati casuali puri, sicché a essere punita diviene «ogni condotta cui sia eziologicamente riconducibile la verifica dell'evento» (77). Come tutti i reati appartenenti a tale categoria, la fattispecie può essere realizzata anche da una condotta omissiva, rispetto alla quale l'obbligo di sicurezza (e il relativo sistema di prevenzione che ne discende) diviene rilevante – da questo specifico punto di vista – non solo in quanto qualificabile, ai fini dell'attribuzione della responsabilità per la causazione di un pregiudizio per l'ambiente, come obbligo giuridico d'impedimento dell'evento, ma altresì per ciò che attiene i profili soggettivi del reato, comprensivi di tutte le forme di dolo (cd. reato a dolo generico).

9. — Segue: *percorsi volontaristici* — Fuoriescono dall'area dell'obbligatorietà, invece, quei profili organizzativi che, pur non generando implicazioni immediate e manifeste sull'ambiente, contribuiscono silenziosamente a creare i presupposti per il dispiegarsi di effetti ambientali di più ampia portata nel lungo periodo. Rispetto a tali profili, acquisisce rilevanza il carattere volontaristico delle pratiche di *Corporate Social Responsibility* (Csr), suggellato dal d.lgs. n. 81/2008 quando, all'art. 1, c. 2, lettera *ff*, definisce la responsabilità sociale d'impresa come «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Sebbene la disposizione espliciti il chiaro intento di non voler imporre le pratiche di Csr attraverso l'obbligo giuridico, in linea con la concezione europea della responsabilità sociale d'impresa (78), il valore dell'approccio volontaristico affiora se letto alla luce di una politica del diritto ispirata a una logica sussidiaria, tendente a evitare il rischio di contrattualizzazione della materia della salute, cosicché alla mancata soddisfazione degli impegni assunti conseguirebbero sanzioni non di tipo giuridico «ma di natura prettamente relazionale» (79). Di fianco all'ampia gamma di istituti e istituzioni integrative dell'obbligo di sicurezza

---

(75) *Ibidem*.

(76) *Ivi*, 3.

(77) *Ivi*, 6.

(78) Montuschi, Tullini 2006; Perulli 2013.

(79) Sammarco 2008, 356. In argomento, cfr. Levi 2011, 1109, e Ferraresi 2012, 392.

(80), va considerato, in particolare, il ruolo svolto dalla contrattazione nella direzione di spingere la Csr «oltre la soglia della pura volontarietà, realizzando una sorta di istituzionalizzazione indiretta» (81).

Coerentemente, la tutela dell'ambiente ha trovato cittadinanza in alcuni contratti aziendali, in conseguenza del rilievo che le problematiche ambientali hanno assunto nelle piattaforme sindacali (82). Accanto alle clausole di rendicontazione delle politiche aziendali in materia di sviluppo sostenibile, si osservano accordi integrativi che riconoscono prerogative aggiuntive in favore dei Rlsa, specificatamente riferite alla tutela dell'ambiente; corsi di formazione ambientale e programmi di sensibilizzazione delle risorse umane sulla riduzione delle emissioni e degli sprechi; premi di risultato collegati a obiettivi di efficienza energetica; piani di mobilità sostenibile nel tragitto casa-lavoro; clausole sociali e ambientali che impegnano l'azienda a selezionare esclusivamente fornitori e appaltatori che garantiscano la *compliance* delle normative in materia di lavoro e ambiente.

10. — *Prospettive* — Ai dati interpretativi ora esposti, già incerti per via dei deboli riferimenti normativi che li sostengono, si potrebbe opporre quello della loro sostanziale inutilità, stante il fatto che le aziende già subiscono pressioni regolative di rilievo pubblicistico derivanti dal diritto ambientale nazionale ed europeo. Ma il punto è proprio qui: nella incomunicabilità tra i due settori, e nel mancato coordinamento nell'allocazione dei costi che ne consegue, si annidano i presupposti per la materializzazione del conflitto tra lavoro e ambiente. Opportunamente, l'autonomia collettiva si è fatta carico di creare, in quella terra di mezzo tra pubblico e privato che rappresenta il territorio di frontiera più avanzato del diritto ambientale (83), sempre maggiori spazi di comunicazione tra i due settori, contribuendo almeno in parte a schiarire le «ampie zone d'ombra» che la storia del rapporto tra sindacato, salute pubblica e ambiente ci consegna (84). E non è escluso che ulteriori spazi possano essere coltivati con maggiore convinzione, anche dissotterrando lo schema dell'art. 9 se è vero che la norma statutaria è superata, «ma come è superato il seme dal bocciolo del fiore» (85).

Per lungo tempo lo Statuto dei lavoratori ha rappresentato un potente strumento di democratizzazione e partecipazione dei lavoratori-cittadini al-

---

(80) Vincieri 2017.

(81) Tullini 2006.

(82) Cgil, Cisl, Uil 2019.

(83) Pennasilico 2016.

(84) Tullini 2012, 164.

(85) Napoli 2014, 49.

lo sviluppo sostenibile del paese, che oggi può indirizzarsi verso un'idea più ampia di sostenibilità, sul presupposto che gli orizzonti del progresso si possano raggiungere solo «attraverso la modifica della qualità del lavoro umano, riaprendo la possibilità di una nuova relazione, non dettata dalla profittabilità immediata, tra l'uomo e la natura» (86). Il problema semmai è legato al fatto che i luoghi in cui si fabbricano fisicamente le cose seguitano a perdere importanza, in conseguenza dei processi di smaterializzazione del lavoro, i quali hanno reso il concetto angusto di ambiente di lavoro «effimero e volatile» (87). In questo senso, D'Antona osservava che se si dovesse elaborare *ex novo* una legislazione di democratizzazione del lavoro si dovrebbe innanzitutto «prendere atto che la produzione tende a essere ubiqua, e i “luoghi di lavoro” altrettanto» (88). Le implicazioni di sistema che questa consapevolezza comporta sono svariate e tutte di notevole importanza. Se da un lato vengono in rilievo i limiti oggettivi della prospettiva statutaria, dall'altro non può revocarsi in dubbio l'urgenza di un cambiamento nel modo stesso di intendere lo Statuto e più in generale il diritto del lavoro. Un modo che, parafrasando Romagnoli, «pur sviluppando tutte le implicazioni riguardanti il lavoratore in quanto cittadino che campeggia nella cultura sindacale, non contrasta con quello attento agli interessi del cittadino in quanto lavoratore» (89).

In questa prospettiva, accanto alla valorizzazione dei percorsi contrattuali già in atto, appare suggestiva la proposta di «aprire i meccanismi della rappresentanza degli interessi anche a soggetti esterni all'azienda in grado di rendere concreti e tempestivi i contemperamenti richiesti dalla sempre maggiore interrelazione tra ambiente esterno/interno ai luoghi di lavoro» (90). Si tratterebbe di promuovere una *governance* d'impresa autenticamente pluralista, nella quale concorrano molteplici portatori di interessi, ciascuno dei quali possa vantare legittime aspettative di controllo sul valore generato, che deve restare sottratto a ogni pretesa estrattiva che implichi una esternalizzazione dei costi sociali e ambientali dell'attività economica (91). Non minore importanza rivestono quegli accordi tra parti sociali ed enti locali nell'ambito dei quali l'azione del sindacato diviene strategica nel valorizzare interessi di carattere generale connessi alla dimensione locale dello

---

(86) Ravaioli, Trentin 2000, 137.

(87) Loy 2007, 52.

(88) D'Antona 2000, 276.

(89) Romagnoli 2018.

(90) Zoppoli 2020, 12. Cfr. Nunin 2001, 1203.

(91) Deakin 2012, 381.

sviluppo, soprattutto delle aree caratterizzate da una forte vulnerabilità del tessuto socio-economico. È questa una delle tante espressioni di quella dimensione dell'esperienza giuridica che in dottrina è stata definita in chiave di diritto delle città: formula che allude a un fenomeno ordinamentale nuovo, nell'ambito del quale il rapporto tra diritto e territorio si ridefinisce nei termini di una relazione osmotica, dove ciascuno dei due elementi «genera istanze di trasformazione in grado di incidere sulla forma e sull'assetto dell'altro» (92). In questo contesto, il sindacato può operare in tandem con le istituzioni locali, rivolgendo la propria capacità di *voice* alla dislocazione decentrata delle leve amministrative e delle risorse necessarie per il governo del mercato del lavoro, delle politiche sociali, della programmazione territoriale e ambientale, in modo che la tutela del lavoratore cittadino possa convergere con le forme di tutela del cittadino lavoratore. Se il luogo di lavoro diventa l'ambiente senza ulteriori aggettivi, l'interesse individuale e collettivo alla salubrità dell'ambiente di lavoro deve saldarsi con l'interesse generale alla tutela ambientale. Il contributo dell'autonomia collettiva nel decostruire l'alternativa tra lavoro e ambiente è un segnale positivo in questa direzione, che andrebbe valorizzato anche sul piano legislativo. Senza questo contributo, neppure la più attenta legislazione ambientale riuscirà a diventare elemento di reale sostegno a un nuovo livello di sviluppo pienamente integrato con le ragioni dell'ambiente.

#### Riferimenti bibliografici

- Ales E. (2011), *L'articolo 9 Statuto dei lavoratori alla luce della legislazione più recente in materia di salute e sicurezza: partecipazione o controllo?*, in RIDL, n. 1, I, 57 ss.
- Angelini L. (2020), *Rappresentanza e partecipazione nel diritto della salute e sicurezza dei lavoratori in Italia*, in DSL, n. 1, 96 ss.
- Balandi G.G. (1990), *Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art. 9 dello Statuto*, in LD, 219 ss.
- Barbera M. (2007), *Introduzione*, in L. Guaglianone, F. Malzani (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia*, Giuffrè, Milano, 1 ss.
- Battaglini E. (2010), *Ambiente e società nella tarda modernizzazione: le sfide per il sindacato*, in QRS, n. 2, 123 ss.
- Beck U. (2000), *La società del rischio*, Carocci, Roma.
- Berlinguer G. (1970), *Contrattazione sindacale e ambiente di lavoro*, in *Politica economica*, n. 3, 45 ss.
- Biagi M. (1991), *Dalla nocività conflittuale alla sicurezza partecipata: relazioni industriali e ambiente di lavoro verso il 1992*, in Id. (a cura di), *Tutela dell'ambiente di lavoro e direttive Cee*, Maggioli, Rimini, 123 ss.

---

(92) Di Lascio, Giglioni 2017, 9.

- Boscato A. (2020), *Il diritto del lavoro alla luce dell'esperienza pandemica: spunti di riflessione e proposte operative, a partire dal «Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile»*, in LDE, n. 3, 1 ss.
- Buoso S. (2020), *Principio di prevenzione e sicurezza sul lavoro*, Giappichelli, Torino.
- Campanella P. (2007), *Profili collettivi di tutela della salute e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza: disciplina legislativa, bilancio applicativo*, in RGL, n. 2, supplemento, 175 ss.
- Caravita B. (2005), *Diritto dell'ambiente*, il Mulino, Bologna.
- Caruso B. (1997), *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, in L. Montuschi (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Giappichelli, Torino, 1 ss.
- Caruso B. et al. (2020), *Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile*.
- Ceglie D. (2007), *Cantieri temporanei e mobili: obblighi, procedure e responsabilità*, in M. Rusciano, G. Natullo (a cura di), *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Utet, Torino, 553 ss.
- D'Antona M. (2000), *Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi d'identità?*, in G. Ghezzi (a cura di), *Massimo D'Antona. Contrattazione, rappresentatività, conflitto. Scritti sul diritto sindacale*, Ediesse, Roma, 273 ss.
- Deakin S. (2012), *The Corporation as Commons: Rethinking Property Rights, Governance and Sustainability in the Business Enterprise*, in *Queen's Law Journal*, vol. 37, 339 ss.
- Del Punta R. (1999), *Tutela della sicurezza sul lavoro e questione ambientale*, in DRI, n. 2, 151 ss.
- Del Punta R. (2006), *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in DLRI, vol. 28, n. 110, 195 ss.
- Di Lascio F., Giglioni F. (2017), *Introduzione*, in Id. (a cura di), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto della città*, il Mulino, Bologna, 7 ss.
- Doorey D.J. (2015), *A transnational law of just transitions for climate change and labour*, in A. Blackett, A. Trebilcock (a cura di), *Research Handbook on Transnational Labour Law*, Edward Elgar, 551 ss.
- Falasca C. (2006), *Lavoro e ambiente. La Cgil e la transizione alla sostenibilità*, Ediesse, Roma.
- Ferraresi M. (2012), *Responsabilità sociale d'impresa e diritto del lavoro*, Cedam, Padova.
- Focareta F. (1995), *La sicurezza sul lavoro dopo il decreto legislativo n. 626 del 1994*, in DRI, n. 1, 5 ss.
- Gaeta L. (2013), *Il lavoro e il diritto: un percorso storico*, Cacucci, Bari.
- Galantino L. (1996), *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in Id. (a cura di), *La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242*, Giuffrè, Milano, 34 ss.
- Giugni G. (1996), *Socialismo: l'eredità difficile*, il Mulino, Bologna.
- Ilo (2018), *Greening with jobs*, Ginevra.
- Jonas H. (1990), *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino.
- Kohler L.R. (2015), *Overview: Occupational Safety and Health and the Environment – Two Sides of the Same Coin*, in Aa.Vv., *ILO Encyclopedia of Occupational Health & Safety*, in <https://www.iloencyclopaedia.org/part-vii-86401/environmental-policy/item/741-overview-occupational-safety-and-health-and-the-environment-two-sides-of-the-same-coin>, Ginevra.
- Krämer L. (2008), *L'evoluzione delle responsabilità della Comunità europea in materia ambientale*, in M. Montini, M. Alberton (a cura di), *La governance ambientale europea*, Giuffrè, Milano, 51 ss.
- Lai M. (2017), *Il diritto della sicurezza sul lavoro tra conferme e sviluppi*, Giappichelli, Torino.

- Lazzari C. (2020), *Per un (più) moderno diritto della salute e della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall'emergenza da Covid-19*, in *DSL*, n. 1, 136 ss.
- Levi A. (2011), *Tutela del lavoro e tutela dell'ambiente: divergenze e convergenze di due ordinamenti a confronto*, in *Aa.Vv., Studi in onore di Tiziano Treu*, Jovene, Napoli, 1103 ss.
- Lipari N. et. al. (1974), *Il problema dell'uomo nell'ambiente*, in N. Lipari N. (a cura di), *Tecniche giuridiche e sviluppo della persona*, Laterza, Bari, 19 ss.
- Loy G. (2007), *Al principio, sta il principio della fatalità*, in L. Guaglianone, F. Malzani (a cura di), *Come cambia l'ambiente di lavoro: regole, rischi, tecnologia*, Giuffrè, Milano, 49 ss.
- Luzzi S. (2009), *Il virus del benessere. Ambiente, salute, sviluppo nell'Italia repubblicana*, Laterza, Bari.
- Malzani F. (2014), *Ambiente di lavoro e tutela della persona*, Giuffrè, Milano.
- Masera L. (2015), *I nuovi delitti contro l'ambiente*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 17 dicembre.
- Montuschi L. (1976), *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, FrancoAngeli, Milano.
- Montuschi L., Tullini P. (a cura di) (2006), *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Zanichelli, Bologna.
- Natullo G. (1997), *Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanze sindacali in azienda*, in *ADL*, n. 4, 205 ss.
- Natullo G. (2010), *L'assetto delle fonti, le abrogazioni e le disposizioni finali*, in L. Zoppoli et al. (a cura di), *Le nuove regole per la salute e sicurezza dei lavoratori. Commentario al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, aggiornato al d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, Ipsoa, Milano.
- Natullo G. (2012), *«Nuovi» contenuti della contrattazione collettiva, organizzazione del lavoro e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*, in *Working Papers di Olympus*, n. 5.
- Natullo G. (2015), *Il quadro normativo dal codice civile al Codice della sicurezza sul lavoro. Dalla Massima Sicurezza possibile alla Massima Sicurezza effettivamente applicata?*, in *Id.* (a cura di), *Salute e sicurezza sul lavoro*, Utet, Torino, 5 ss.
- Nebbia G. (1994), *Breve storia della contestazione ecologica*, in *Quaderni di storia ecologica*, n. 4, 19 ss.
- Nunin R. (2001), *Ambiente e lavoro*, in L. Mezzetti (a cura di), *Manuale di diritto ambientale*, Cedam, Padova, 1177 ss.
- Pascucci P. (2011), *Sub art. 9*, in *DLM*, n. 2, 663 ss.
- Pascucci P. (2013), *La salvaguardia dell'occupazione nel decreto «salva Iuva». Diritto alla salute vs diritto al lavoro?*, in *Working Papers di Olympus*, n. 27, 1 ss.
- Pascucci P. (2019), *Note sul futuro del lavoro salubre e sicuro... e sulle norme sulla sicurezza di rider & co.*, in *DSL*, 37 ss.
- Pascucci P. (2020), *Quale tutela nell'art. 9 dello Statuto? Rileggendo alcune pagine di Luigi Montuschi*, in M. Rusciano et al. (a cura di), *Mezzo secolo dallo Statuto dei lavoratori. Politiche del diritto e cultura giuridica*, in *Quaderni della rivista Diritti, Lavori, Mercati*, Editoriale scientifica, Napoli, 193 ss.
- Patti S. (1979), *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, Padova.
- Pennasilico M. (a cura di) (2016), *Contratto e ambiente. L'analisi «ecologica» del diritto contrattuale*, ESI, Napoli.
- Perulli A. (a cura di) (2013), *La responsabilità sociale dell'impresa: idee e prassi*, il Mulino, Bologna.
- Quarta A. (2016), *Non-proprietà. Teoria e prassi dell'accesso ai beni*, ESI, Napoli.
- Ravaoli C., Trentin B. (2000), *Processo alla crescita. Ambiente, occupazione, giustizia sociale nel mondo neoliberalista*, Editori Riuniti.

- Regini M. (1995), *Uncertain Boundaries. The Social and Political Construction of Economies*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Romagnoli U. (2018), *Dal diritto del lavoro al diritto delle persone*, in *Eguaglianza e libertà – Rivista di critica sociale*, 14 maggio.
- Rossi G. (2015), *L'evoluzione del diritto dell'ambiente*, in *Rivista quadrimestrale di Diritto dell'ambiente*, n. 2, 2 ss.
- Sammarco F. (2008), *La sicurezza del lavoro tra responsabilità sociale e sostenibilità aziendale*, in M. Tiraboschi (a cura di), *Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, Giuffrè, Milano, 353 ss.
- Smuraglia C. (1974), *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Giuffrè, Milano.
- Tiraboschi M. (2014), *Prevenzione e gestione dei disastri naturali (e ambientali): sistemi di welfare, tutele del lavoro, relazioni industriali*, in *DRI*, n. 3, 573 ss.
- Tomassetti P. (2018), *Diritto del lavoro e ambiente*, Adapt University Press, Bergamo.
- Tullini P. (2006), *Prassi socialmente responsabili nella gestione del mercato del lavoro*, in L. Montuschi, P. Tullini (a cura di) (2006), *Lavoro e responsabilità sociale dell'impresa*, Zanichelli, Bologna, 63 ss.
- Tullini P. (2012), *I dilemmi del caso Ilva e i tormenti del giuslavorista*, in *Ius17*, n. 3, 163 ss.
- Vincieri M. (2017), *L'integrazione dell'obbligo di sicurezza*, Bononia University Press, Bologna.
- Zoli C. (2000), *Sicurezza del lavoro: contrattazione e partecipazione*, in *RGL*, n. 1, I, 622 ss.
- Zoppoli L. (2013), *Il controllo collettivo sull'efficace attuazione del modello organizzativo diretto a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro*, in *DLM*, n. 1, 15 ss.
- Zoppoli L. (2020), *Un nuovo diritto del lavoro sostenibile nei confini di un «Manifesto»: tra politica e diritto*, in *LDE*, n. 3, 1 ss.

#### ABSTRACT

*L'articolo esamina il rapporto tra standard di tutela in materia di ambiente di lavoro e tutela ambientale. Attraverso un'analisi retrospettiva sull'evoluzione dei due apparati normativi, l'Autore discute i limiti e le opportunità di un approccio integrato al rischio ambientale, nell'ambito del quale si innesta una rilettura dell'obbligo di sicurezza in chiave di sostenibilità. L'articolo valorizza il ruolo dell'autonomia collettiva nel decostruire la contrapposizione tra lavoro, salute pubblica e ambiente.*

#### WORK AND LIFE ENVIRONMENT: REGULATORY SOURCES AND PREVENTION STANDARDS

*The article investigates the relationship between the legislation on work environment and environmental protection standards. By conducting a retrospective analysis on the evolution of both normative domains, the Author discusses the limits and opportunities of an integrated approach to environmental risks, suggesting a reinterpretation of occupational health and safety legislation in terms of sustainability. The role of collective autonomy in deconstructing the trade-off between labour, public health and the environment is emphasized.*